

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5755 del 03/11/2023
Oggetto	Procedimento MO22A0078 (7752/S). COMUNE DI RAVARINO. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Ravarino (MO) ad uso anti-incendio a servizio del centro sportivo comunale.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5956 del 03/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO22A0078 (7752/S). COMUNE DI RAVARINO. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Ravarino (MO) ad uso anti-incendio a servizio del centro sportivo comunale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 18 e 19.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che con nota n. PG/2022/0170869 del 18/10/2022 il COMUNE DI RAVARINO (C.F. 00314810367) ha chiesto la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo da realizzare su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 28, particella 172 del N.C.T. in comune di Ravarino (MO), da utilizzare per il funzionamento dell'impianto anti-incendio del campo sportivo comunale a supporto dell'alimentazione fornita da acqua superficiale proveniente dal canale consortile Cavo Dogaro Ponente, al fine di implementare la sicurezza;

RILEVATO che per l'uso dichiarato la portata massima d'esercizio richiesta nella suddetta domanda è di 21 l/s per un quantitativo massimo prelevabile annuo di 1.000 mc con profondità di perforazione di 100 m;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione sono state svolte le seguenti attività:

- è stata pubblicata la domanda di concessione sul BURERT n. 335 del 09/11/2022 e, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

- la derivazione è stata valutata con il metodo ERA istituito dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po per la definizione del suo impatto ambientale ed essa è risultata rientrare nella matrice "stato A" (**ATTRAZIONE**), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

- acquisizione con prot. PG/2023/0010335 del 19/01/2023 del parere favorevole alla derivazione da parte del settore Pianificazione Urbanistica territoriale e cartografica delle Provincia di Modena;

RICHIAMATA la determinazione DET-AMB-2023-478 del 01/02/2023 con la quale è stata rilasciata al richiedente, previo espletamento di istruttoria tecnico-ambientale ai sensi delle vigenti norme regionali, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo, avente validità di mesi sei dalla data di notifica del suddetto atto, prorogata di ulteriori sei mesi;

VERIFICATO che il nuovo pozzo è stato realizzato in accordo alle prescrizioni impartite mediante l'atto di cui al punto precedente, come da comunicazione di fine lavori ed allegata documentazione tecnica acquisita con prot. PG/2023/0163100 del 29/09/2023, in cui si precisa tuttavia che:

- la perforazione, inizialmente prevista con profondità di 100 m, è stata ridotta a 46 m, in quanto a tale profondità è stata individuata una falda utile allo scopo;

- l'elettropompa sommersa installata, ipotizzata nella relazione tecnica allegata alla domanda con portata massima di 21 l/s, ha in realtà potenza ridotta

e portata massima di esercizio di 2 l/s, in quanto utilizzata per riempire una cisterna di stoccaggio e non più per alimentare direttamente l'impianto anti-incendio;

- le suddette specifiche si configurano come varianti non sostanziali in corso d'opera, che non necessitano pertanto di un'istruttoria integrativa e che si intendono assentite attraverso il presente atto;

VALUTATO che il volume del prelievo risulta adeguato per l'utilizzo dichiarato dal richiedente, ai sensi della D.G.R. n. 1060/2023;

APPURATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie d'uso "igienico ed assimilati", di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone annuo corrisponde al minimo per la categoria di appartenenza e per il 2023 ammonta ai **3/12** del totale (€ 189,90), corrispondenti a **€ 47,47**, versati dal richiedente in data 30/10/2023;

- il Comune di Ravarino, in quanto ente pubblico, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale;

- il richiedente ha versato le spese istruttorie previste;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere assentita fino al **31/12/2032**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21/4/1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/7/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DGR n. 1060/2023;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile del procedimento in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro,

per quanto precede

DETERMINA

- **di rilasciare** al COMUNE DI RAVARINO (C.F. 00314810367), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo perforato su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 28, particella 172 del N.C.T. in comune di Ravarino (MO), da utilizzare per il funzionamento dell'impianto anti-incendio del campo sportivo comunale, con portata massima d'esercizio pari a 2 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di 1.000. Procedimento MO22A0078 (7752/S);
- **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/10/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2032**;
- **di dare atto** che i canoni annuali di concessione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- **di disporre** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

- **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;
- **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

l'Incaricato di Funzione del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Ravarino (MO) richiesta da **COMUNE DI RAVARINO** (C.F. 00314810367). Codice procedimento **MO22A0078** (7752/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo: **2 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza: **1.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso anti-incendio a servizio di un campo sportivo comunale.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato in comune di Ravarino (MO), via Maestra.

- ubicazione catastale: foglio **28** mappale **172** del NCT;
- coordinate piane U.T.M. RER: X=**665.945** Y=**954.408**;

Dati tecnici del pozzo:

- pozzo perforato nel 2023;
- colonna tubolare in PVC atossico diametro Ø=125 mm;
- profondità 46 m dal piano campagna;
- monofalda con tratto friltrante 37-39 m;
- elettropompa sommersa con potenza 2 kW e portata massima 2 l/s;
- avampozzo in cemento 50x50x50 cm.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2023 è pari a 3/12 dell'intera annualità, corrispondenti a € 47,47 (canone totale € 189,90).

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Comune di Ravarino, in quanto ente pubblico, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della

strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

FIRMATO PER ACCETTAZIONE DAL CONCESSIONARIO IL 30/10/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.